



COMUNICATO STAMPA n. 143/22

Lussemburgo, 8 settembre 2022

Sentenza della Corte nella causa C-659/20 | Ministerstvo životního prostředí (Pappagalli Ara giacinto)

La Corte precisa la nozione di «allevamento in cattività» degli esemplari di pappagallo Ara giacinto

ET alleva pappagalli nella Repubblica Ceca. Nel 2015 ha chiesto all'autorità regionale competente di concedergli una deroga al divieto di attività commerciali per cinque esemplari di pappagallo Ara giacinto (*Anodorhynchus hyacinthius*) nati nel corso del 2014 nel suo allevamento. I nonni di tali pappagalli sono stati importati, in un primo tempo, a Bratislava (Slovacchia) e in un secondo tempo, in automobile, nella Repubblica ceca nel giugno 1993, in circostanze incompatibili con la CITES ¹.



L'autorità regionale ha rifiutato la concessione della deroga richiesta fondandosi sul parere dell'Agenzia per la tutela della natura e del paesaggio della Repubblica Ceca, secondo cui non si poteva affermare con certezza che tale riserva fosse stata costituita conformemente alla legge.

Avverso tale diniego ET ha proposto un ricorso, nell'ambito del quale ha sostenuto che l'autorità regionale competente aveva interpretato erroneamente la nozione di «riserva riproduttiva», dato che una riserva del genere è

¹ Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 (Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite, vol. 993, n. 1 14537).

costituita, a suo avviso, soltanto dalla coppia di genitori e dai discendenti di questi ultimi, cosicché tale autorità non era autorizzata ad esaminare l'origine della coppia di nonni.

Investita della causa la Corte suprema amministrativa ceca chiede alla Corte, in primo luogo, se conformemente al diritto dell'Unione ², rientrino nella nozione di «riserva riproduttiva» anche gli ascendenti degli esemplari allevati in un'operazione di allevamento che non sono stati mai posseduti o detenuti da tale allevamento. In secondo luogo essa chiede se il diritto dell'Unione ³ osti a che un esemplare di pappagallo Ara giacinto, detenuto da un allevatore possa essere considerato nato e allevato in cattività quando i suoi ascendenti, che non fanno parte della riserva riproduttiva di tale allevatore, sono stati acquisiti da terzi, in violazione delle disposizioni di legge applicabili o in un modo nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale.

Nella sentenza pronunciata oggi la Corte ricorda anzitutto che la nozione di «riserva riproduttiva» non fa riferimento ad un mero processo di allevamento, separato da qualsiasi struttura fisica concreta. Pertanto **ascendenti che non sono stati mai posseduti o detenuti dalla struttura di allevamento considerata non rientrano in tale nozione.**

La Corte sottolinea che il commercio degli esemplari di specie minacciate di estinzione deve essere assoggettato ad una normativa particolarmente rigorosa per non mettere ulteriormente in pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato solo in condizioni eccezionali. Al fine di stabilire se una riserva riproduttiva non sia stata costituita in modo nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale a causa del prelievo di un ascendente di tale riserva in ambiente naturale, occorre tener conto dello stato della specie interessata al momento di tale prelievo. Quando, a tale data, come nel caso in esame, detta specie rientrava nell'ambito di applicazione dell'appendice I della CITES, il suo prelievo deve, in ogni caso, essere considerato nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale e nessuno Stato membro deve poter concedere una deroga al divieto di vendere gli esemplari provenienti da tale ascendente.

A tal proposito, La Corte ricorda che l'esercizio del diritto di proprietà può essere oggetto di una restrizione giustificata da un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione, come nella fattispecie la protezione della fauna selvatica.

Inoltre, il diritto dell'Unione effettua un bilanciamento tra le esigenze di tale diritto e quelle connesse alla protezione della fauna selvatica. La commercializzazione di esemplari di specie minacciate di estinzione contribuisce alla creazione, al mantenimento o all'estensione di un mercato finalizzato all'acquisizione di tali esemplari. Ebbene, l'esistenza stessa di un mercato siffatto costituisce, in una certa misura, una minaccia per la sopravvivenza di specie minacciate di estinzione.

La Corte conclude che **il diritto dell'Unione osta a che un esemplare, detenuto da un allevatore, di una specie animale del genere possa essere considerato nato e allevato in cattività qualora ascendenti di tale esemplare, che non fanno parte della riserva riproduttiva di tale allevatore, siano stati acquisiti da un terzo in modo nocivo per la sopravvivenza della specie interessata in ambiente naturale.**

² Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 2006, L 166, p. 1), articolo 1, punto 3,

³ Regolamento (CE) n. 865/2006, articolo 54, punto 2, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il principio della tutela del legittimo affidamento,

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!

